



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante “*Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, in Legge n. 97 del 9 agosto 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018), con il quale è stata modificata, tra l’altro la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l’allegato B che include tra le specie l’anguilla (*Anguilla anguilla*);

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTA la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre del 2013, relativo alla politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

VISTA la Raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la specie Anguilla europea nel Mar Mediterraneo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all'articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie *Anguilla anguilla*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", pubblicato nella G. U. 18 gennaio 2002, n. 15;

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 in materia di pesca marittima;

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA), pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2011, n. 20;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella G. U. del 1° febbraio 2012, n. 26);

VISTO il Decreto Ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei Conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura, al Sottosegretario di Stato On. le Franco Manzato;

CONSIDERATA la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione GFCM 42/2018/1 e dal Regolamento 2019/124 del 30 gennaio 2019;

SENTITO il parere delle regioni aderenti al Piano Nazionale Anguilla (Reg. (CE) n.1100/2007) che, durante la riunione del 3 aprile 2019 tenutasi presso il MIPAAFT, hanno stabilito il periodo comune di chiusura continuativo;

DECRETA

Articolo 1

1. Il periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*) è stabilito dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo non deve essere impedita la migrazione della specie verso mare.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle attività di pesca ricreativa e commerciale, all’allevamento estensivo dell’anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal Regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Gestione dell’Anguilla europea, nonché in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell’ area Mediterranea.



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 3

1. Il periodo di chiusura, individuato all'articolo 1 del presente decreto, è comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano Nazionale di Gestione dell'Anguilla Europea ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna. In tale periodo (gennaio-marzo) è consentita la pesca delle ceche di *A. anguilla* destinate al solo scopo di ripopolamento di ambienti che favoriscono la migrazione a mare della specie, ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.

Articolo 4

1. La pesca a mare dell'anguilla adulta è vietata in tutte le Regioni per tutto il periodo dell'anno.

Articolo 5

1. La commercializzazione della specie *Anguilla anguilla* è permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, al termine del periodo di chiusura alla pesca stabilito dall'articolo 1 del presente decreto, dopo il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 6

1. Per tutte le Regioni non partecipanti al Piano Nazionale Anguilla vige la chiusura della pesca della specie per tutto il periodo annuale. Tale disposizione riguarda la pesca ricreativa e commerciale nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, di tutti gli stadi del ciclo vitale dell'anguilla europea.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2019.

Franco Manzato
firmato